RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO, SULLA ISTITUZIONE DI UN DIRITTO ERARIALE SUL MELASSO DESTINATO ALLA DEZUCCHERAZIONE E SULLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER I PRODOTTI NAZIONALI ACQUISTATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Art. 6

Il diritto erariale di cui all'articolo precedente verra' versato alla competente Sezione di Tesoreria provinciale non oltre il terzo giorno non festivo del mese successivo a quello nel quale il melasso e' stato passato alla dezuccherazione. Per le modalita' di versamento del diritto erariale e per quant'altro non previsto dal presente decreto, si applicano le norme del testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni. Sulle somme non versate tempestivamente e' applicata una indennita' di mora del 6%, che e' ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1956, non più in vigore dal 8 novembre 1963 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, sulla istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e sulla esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane e Internazionali
Estremi	Decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riduzione-delle-aliquote-di-imposta-di-fabbricazione-sullo-zucchero-1956/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it